

ASSOCIAZIONE COMUNITA' ISLAMICA DI PIACENZA
Associazione di promozione sociale

STATUTO

DENOMINAZIONE, NATURA E DURATA

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata: Associazione Comunità Islamica di Piacenza (abbreviata anche nell'acronimo CIP).

L'Associazione Comunità Islamica di Piacenza è un'Associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383 del 2000, della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 34 del 2002 così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 8 del 2015, disciplinata dalla Costituzione Italiana, dal Codice Civile Italiano, dal presente statuto e dai relativi regolamenti interni.

L'Associazione ha durata illimitata.

SEDE SOCIALE

Art. 2) L'Associazione ha sede legale a Piacenza in Strada Caorsana 43/A e agisce su tutto il territorio italiano ed estero.

Con deliberazione assembleare potranno essere istituite sedi secondarie dipendenti amministrativamente dall'Associazione.

Lo spostamento della sede legale all'interno del Comune di Piacenza non comporta variazioni statutarie.

OGGETTO SOCIALE

Art. 3) L'Associazione, si propone di:

- a) Promuovere l'incontro e la cooperazione all'interno della Comunità Islamica, migliorando i rapporti tra i suoi membri, incentivarne lo sviluppo sociale, culturale e spirituale.
- b) Creare vincoli di solidarietà tra i membri della Comunità per prevenire ed affrontare il disagio economico e l'esclusione sociale.
- c) Promuovere i valori della pace, della giustizia, della cooperazione, della solidarietà della responsabilità e della legalità, presso le nuove generazioni.
- d) Realizzare progetti di sostegno umanitario rivolti a famiglie e persone in situazione di bisogno.
- e) Promuovere la conoscenza della religione islamica.
- f) Promuovere l'insegnamento della lingua e la cultura dei paesi di origine dei nuovi cittadini.
- g) Realizzare attività di dialogo interreligioso finalizzate alla reciproca conoscenza e rispetto tra le diverse comunità religiose presenti sul territorio.
- h) Favorire il corretto inserimento dei nuovi cittadini nel tessuto sociale.
- l) Divulgare e promuovere manifestazioni cinematografiche e teatrali attraverso la gestione e alla partecipazione alla gestione di sale teatrali e cinematografiche.
- m) Diffondere l'istruzione e la formazione professionale e culturale per l'avvio alle varie tipologie e settori di lavoro e di studio, nessuno escluso, ivi compresa la possibilità di introduzione e di partecipazione in forma singola e/o associata a programmi di lavoro, di studio, di collaborazione con terzi pubblici e privati.
- n) Promuovere, organizzare, sviluppare, sponsorizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, eventi, concerti, viaggi, eventi sportivi.
- p) Promuovere, anche attraverso enti pubblici territoriali e non, privati, imprese, aziende e professionisti, incontri per tutte quelle attività utili e necessarie per la tutela del diritto alla buona vita morale dell'uomo, senza distinzione di sesso, classe, religione, etnia, colore, razza paese di origine, ideologia politica.
- q) Promuovere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto a esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.
- r) Collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, Enti Locali e forze pubbliche per il raggiungimento di migliore risultato.
- s) Gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale.
- t) Mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altre organismi che abbiano le stesse finalità.
- u) Produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori.
- v) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni, anche all'estero, e ogni attività in genere.

z) Essa potrà, inoltre, svolgere attività di natura immobiliare limitata per l'acquisto, la costruzione, la locazione d'immobili da adibire a luoghi d'incontro, all'insegnamento, alla assistenza degli associati, allo studio, all'istruzione e all'alloggio temporaneo dei senzatetto.

L'Associazione s'inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quante ad esse connesse e comunque non in via prevalente.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, organizzazioni, comunità laiche e religiose, italiane e straniere.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.

SOCI

Art. 4) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'Associazione può essere costituita da soci, individui o associazioni che possono partecipare attivamente all'esercizio e allo sviluppo delle attività dell'Associazione e che accettano di operare secondo i principi e gli scopi del presente statuto.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Art. 5) Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti interni e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Il Consiglio Direttivo vaglia tutte le nuove iscrizioni dando responso entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda d'iscrizione. Superato questo termine vige il silenzio assenso.

Il rigetto d'iscrizione può essere impugnato dinnanzi al Collegio dei Garanti.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Art. 6) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Le quote non sono trasferibili.

Art. 7) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci decaduti, recedenti, esclusi o radiati dall'Associazione non hanno diritto al rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Chiunque non effettui il versamento della quota associativa entro il 01 gennaio dell'anno successivo verrà considerato moroso e dopo un richiamo scritto con indicazione di un ulteriore termine per il pagamento (di norma 15 gg.) senza che abbia effettuato il pagamento sarà considerato decaduto dallo status di socio senza ulteriore formalità; la sua eventuale adesione oltre tale termine dovrà essere considerata una nuova iscrizione e dovrà essere nuovamente vagliata dal Consiglio Direttivo come nuova iscrizione. I soci che rinnovano possono pagare la quota soci in maniera rateizzata nelle modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Gli associati hanno diritto a:

- a) Partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- b) Partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione.
- c) Eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

Gli associati sono tenuti a:

- d) Osservare lo statuto e i regolamenti.
- e) Rimettere in prima istanza all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione la risoluzione di eventuali controversie interne.
- f) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei suoi organi sociali.
- g) A versare la quota associativa.

Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di voto in assemblea soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di un'apposita delibera assembleare autorizzativa.

PATRIMONIO

Art. 9) Il patrimonio mobili e immobili dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche o/e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Garanti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico

ASSEMBLEA

Art. 11) L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede effettiva dell'Associazione per almeno venti giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede effettiva dell'Associazione per almeno venti giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno cinque giorni prima della data fissata. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Art. 12) L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata di norma almeno una volta l'anno. Essa:

- approva il programma delle attività sociali;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva il documento economico di previsione;
- delibera il cambio della sede legale dell'Associazione quando necessario;
- analizza e delibera sui rapporto di gestione del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare alle assemblee tutti i soci in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio maggiorenne dispone di un solo voto.

Art. 13) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con le eccezioni di cui all'art. 15, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria con le eccezioni di cui all'art. 15, è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci maggiorenni su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Art. 14) L'Assemblea straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- Qualora decada la maggioranza del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altre cause;
- Allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro 1 mese dalla data in cui viene richiesta. È onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti. La delega è ammessa unicamente nelle assemblee straordinarie; ogni socio può essere portatore di un numero massimo di una delega; la delega deve contenere, da parte del delegante, l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno su cui il delegato potrà esprimere il voto.

Art. 15) L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare anche:

- Sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- Sullo scioglimento dell'Associazione;
- Sulla liquidazione del patrimonio dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei tre quinti. Per la deliberazione relativa allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 16) Le votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno avvengono normalmente per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Allorché ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti, si può procedere a votazione palese.

Essi possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto.

Art. 17) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un libro verbali a cura di un segretario all'uopo incaricato, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Per le elezioni degli organismi dirigenti dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche o, in caso di votazione palese, il numero dei votanti, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18) L'Associazione è guidata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri. Scelti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente secondo un calendario prefissato e quando lo ritiene opportuno in caso di emergenza o su richiesta di tre consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni programmate del Consiglio Direttivo decade dalla carica e il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione

successiva, in ordine alla sua sostituzione con il socio non eletti con più voti, previa ratifica alla prima assemblea dei soci

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea, previo nullaosta del Collegio dei Garanti, per quanto di competenza a norma dell'art. 29.

Art. 20) Al Consiglio Direttivo spettano tutte le azioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare specifiche funzioni al Presidente.

In particolare il Consiglio Direttivo approva gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci.

IL PRESIDENTE

Art. 21) Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi con facoltà, in particolare, di operare su conti corrente bancari e postali, e stipulare i contratti di consulenza, assumere dipendenti, nonché di nominare procuratori speciali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee, e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento visionabili dai soci. Il Vice sostituisce il Presidente in sua assenza.

Art. 22) Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata le annotazioni contabili

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 27) L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La copia del bilancio dopo la sua approvazione, deve essere tenuta presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero visionare.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Nessun emolumento o retribuzione di qualsiasi natura e tipo e sotto qualsiasi forma può essere devoluta ai membri del Consiglio Direttivo e al Presidente. Essi avranno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per motivi direttamente afferenti al proprio incarico e comunque preventivamente autorizzate dal consiglio stesso.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo dall'Assemblea e la decisione deve essere adottata con il consenso di 3/4 dei membri aventi diritto. In tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività sarà devoluto ad un'altra Associazione con la medesima finalità.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nominerà dei liquidatori i quali, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo del controllo di cui all'art. 3 co. 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 29) Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. I membri del Collegio dei Garanti è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri scelti dall'Assemblea degli Associati tra i soci fondatori e tra i soci più vecchi in termini di adesione all'Associazione e che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio dei Garanti interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organismi dirigenti. Dispone il veto motivato sulle candidature alle cariche sociali qualora vi sia un pericolo evidente solo per l'integrità e per l'immagine dell'Associazione. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive. I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei Garanti rimane in carica per 4 anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione dell'organo direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE DEI CONTI UNICO

Art. 30) Qualora nominato, il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore dei Conti Unico è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Qualora formatosi in via collegiale, lo stesso è formato da due soci effettivi e un supplente non necessariamente aderente all'Associazione, nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità. Il collegio rimane in carica per tre anni consecutivi.

Art. 31) Il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore dei Conti Unico, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore dei Conti Unico redige verbale da trascrivere in apposito libro.

NORME APPLICABILI

Art. 32) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro 1° titolo II codice civile, nonché quelle previste dalla legislazione vigente.